



Comune di Bologna

Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: **DG/PRO/2019/229**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA ALL'A.T.I. COMPOSTA DA REKEEP SPA, CONSORZIO INNOVA E S.A.P.A.B.A. SPA, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 212314/2014 SOTTOSCRITTO IN DATA 24/06/2014, PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE DALL'APPALTATORE.

LA GIUNTA

Premesso che

con determinazione dirigenziale P.G. n. 28397/2014 del 30/01/2014, esecutiva in pari data, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica, e del servizio neve, a seguito di procedura aperta, all'A.T.I. avente come mandataria COOP COSTRUZIONI e come mandanti la società cooperativa C.I.P.E.A. & CARIIE CO.ED.A.- UNIFICA di Bologna, S.A.P.A.B.A. S.p.A. di Sasso Marconi (BO), e AVR di Roma;

con il suddetto raggruppamento è stato stipulato in data 24/06/2014 apposito contratto d'appalto Rep. n. 212314, registrato a Bologna al n. 10560 serie 1T in data 02/07/2014, per l'importo netto di euro 42.128.447,51, di cui euro 11.930.097,50 per servizi a canone strade e segnaletica, e relativi oneri della sicurezza pari ad euro 347.000,00, euro 2.844.926,15 per il servizio neve - quota a canone, euro 2.582.423,86 per il servizio neve - quota a misura - ed euro 80.000,00 per i relativi oneri della sicurezza, euro 23.594.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria extra-canone a misura/in economia, ed euro 750.000,00 per i relativi oneri della sicurezza;

il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto del 16/12/2015, iscritto nel registro delle imprese in data 22/12/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 02/01/2016, ha posto in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa COOP. COSTRUZIONI di Bologna;

Conseguentemente con determinazione dirigenziale P.G. n. 58602 del 19/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la prosecuzione del contratto di appalto relativo al servizio di manutenzione del patrimonio comunale di cui trattasi con Manutencoop Facility Management S.p.A. di Zola Predosa (BO) costituita mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con UNIFICA Soc. Coop. di Bologna, S.A.P.A.B.A. S.p.A. di Sasso Marconi (BO) e AVR S.r.l. di Roma, a far data dall'01/03/2016, in luogo della società cooperativa COOP. COSTRUZIONI di Bologna, originaria mandataria dell'A.T.I., sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, e con successiva determinazione dirigenziale P.G. n. 89226/2016, esecutiva dal 15/03/2016, si è preso atto della sussistenza del requisito di cui all'art. 38

comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06 in capo a Manutencoop Facility Management S.p.A.;

con atto a rogito del notaio dott. Alberto Buldini, recante Rep. n. 1425 registrato a Bologna in data 01/03/2016 al n. 4356 serie 1T, gli operatori economici sopra citati hanno costituito un Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale - conferendo mandato speciale con rappresentanza a Manutencoop Facility Management S.p.A.;

il Consorzio INNOVA Soc. Coop.di Bologna ha presentato all'Amministrazione, con apposita lettera registrata al P.G. n. 235872/2016 del 8/06/2016 - relativamente al contratto di cui trattasi - la comunicazione inerente l'affitto di ramo d'azienda, a decorrere dal 1/06/2016, da parte del CONSORZIO UNIFICA Società Cooperativa di Bologna, a seguito della stipula del contratto avvenuta in data 15/04/2016 avanti il Dott. Stefano Ferretti notaio in Bologna, Rep. n. 21727, Raccolta n. 6781, con il quale il Consorzio INNOVA Società Cooperativa di Bologna è subentrato alla mandante Cipea & Cariiee-Coeda – Unifica Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia, Impiantistica ed Affini Società Cooperativa, in sigla UNIFICA Soc. Coop., nell'ambito del contratto di appalto di cui trattasi con il Comune;

con determinazione dirigenziale P.G. n. 280897/2016, esecutiva dal 25/08/2016, si è dato atto dell'avvenuto espletamento dei controlli, con esito positivo, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e ss.mm. in capo al soggetto affittuario, e si è quindi proceduto al nullaosta al subentro del Consorzio INNOVA Società Cooperativa di Bologna nel contratto di cui trattasi;

con nota in atti P.G. n. 247810/2017 pervenuta in data 10/07/2017 la Capogruppo Manutencoop Facility Management S.p.a. ha comunicato il recesso della mandante AVR S.p.a. limitatamente alla quota lavori (quota associativa pari al 14,50% dei lavori della stessa categoria), dovuto ad esigenze esclusivamente organizzative preordinate al mantenimento del regolare andamento e alla puntuale esecuzione del contratto;

con determina dirigenziale P.G.n. 80534/2018 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, l'ing. Davide Parmeggiani è stato da ultimo nominato Responsabile del Procedimento di cui trattasi in sostituzione dell'ing. Cleto Carlini;

Dato atto che

con determinazione dirigenziale P.G. n. 31557/2018 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto sia del recesso della mandante AVR S.p.a., limitatamente alla quota lavori, dall'A.T.I. costituita con atto notarile a rogito notaio Dott. Alberto Buldini recante Rep. n. 1425 registrato a Bologna in data 01/03/2016 al n. 4356 serie 1T, e conseguentemente dal contratto relativo al servizio di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica, e del servizio neve, recante Rep. n. 212314, stipulato dalla citata A.T.I. con l'Amministrazione in data 24/06/2014 e registrato a Bologna il 02/07/2014 al n. 10560 serie 1T, sia della nuova articolazione delle quote di partecipazione all'A.T.I., scaturente dal menzionato recesso;

a seguito della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Manutencoop Facility Management S.p.a. del 25/06/2018, a far data dal 02/07/2018 è stata modificata la compagine di quest'ultima nonché la sua denominazione societaria in Rekeep S.p.a.;

con determinazione dirigenziale P.G. n. 37173/2019 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto del recesso di AVR di Roma dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui sopra per l'intera quota di partecipazione a far data dal 01/01/2019, a seguito di nota presentata in data 09/11/2018 (P.G. n. 483766 del 20/11/2018) dal raggruppamento medesimo;

con determinazione dirigenziale P.G. n. 43351/2019 del 29/01/2019, esecutiva dal 12/02/2019, è stata impegnata la somma complessiva di euro 107.003,44 (comprensiva di euro 19.295,70 per oneri fiscali al 22%) per la revisione dei prezzi contrattuali fino al 30/04/2018, ex art. 115 del D.lgs. 163/2006, concernente la componente a canone dell'appalto di cui trattasi;

Considerato che

nell'appalto di cui trattasi sono previste sia attività di manutenzione ordinaria (chiusura buche, rifacimento segnaletica orizzontale, etc.) ed attività di gestione del patrimonio infrastrutturale di proprietà comunale come il pronto intervento, il call center per le segnalazioni, il monitoraggio continuo e periodico delle condizioni del patrimonio affidato in gestione, remunerate con canone annuo, sia interventi di manutenzione straordinaria da remunerare a misura/in economia sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto, nonchè l'esecuzione del servizio neve con una quota a canone fissa e una quota a misura, con oneri della sicurezza relativi alla quota a misura;

con delibera di Giunta DG/PRO/2019/91 del 16/04/2019, P.G. n. 183673/2019, repertorio DG/2019/71, si è preso atto delle ragioni e dei motivi esplicitati dal R.U.P. che hanno reso necessario il ricorso alla proroga, della durata di un anno, ovvero fino al 30/04/2020, o comunque per il solo periodo, inferiore all'anno, strettamente necessario ad ottenere la piena operatività del servizio da parte del nuovo appaltatore, del contratto in essere Rep. n. 212314 del 24/06/2014, sopra citato, avente ad oggetto il servizio di manutenzione del patrimonio stradale, strade e segnaletica e servizio neve, agli stessi patti e condizioni;

con determinazione dirigenziale P.G. n. 190721/2019 del 29/04/2019, esecutiva dal 30/04/2019, si è provveduto ad impegnare, stante l'esigenza di ricorso alla proroga di cui si è preso atto con la delibera di Giunta sopra citata, la somma complessiva di euro 4.339.405,19, relativamente alla quota servizi a canone nell'ambito del servizio di manutenzione del patrimonio stradale, strade e segnaletica e servizio neve, necessaria alla prosecuzione del contratto d'appalto Rep. n. 212314 del 24/06/2014, mentre al finanziamento dell'importo fino alla concorrenza complessiva di euro 5.939.936,00 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria si provvederà di volta in volta a seguito della predisposizione di appositi progetti mediante reperimento delle necessarie risorse economiche e finanziarie;

Rilevato che

l'appaltatore ha iscritto nella documentazione contabile dell'appalto n. 18 riserve, di cui 5 aventi ad oggetto "maggiori oneri per ripasso programmato della segnaletica orizzontale" e concernenti quindi le attività remunerate con canone annuo, dettagliatamente descritte nei documenti allegati alla presente deliberazione;

in particolare tutti gli acconti emessi nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto sono stati sottoscritti dall'appaltatore richiamando e confermando le riserve apposte precedentemente in ordine ai "maggiori oneri per ripasso programmato della segnaletica orizzontale";

le riserve iscritte dall'appaltatore e confermate, ovvero quelle identificate con i numeri 1, 7, 16, 17 e 18 ammontano complessivamente a euro **1.289.217,75** al lordo del ribasso d'asta, oltre ad oneri della sicurezza, rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate, così come riepilogate dall'appaltatore con la nota registrata al P.G. n. 463538/2018 del 9/11/2018, con la quale il medesimo chiede ristoro all'Amministrazione, mentre per le restanti 13 riserve l'appaltatore ha formulato nella medesima nota apposita rinuncia;

il suddetto importo di euro 1.289.217,75 - scaturito dalla quantificazione di un importo maggiorato di euro 257.843,55 per ogni anno di esecuzione del rapporto contrattuale dal 2014 al 2018 - corrisponde alla superficie complessiva presunta lavorata in esubero rispetto ai quantitativi contrattuali, stimata dall'appaltatore, al netto dell'alea prevista del 3%, moltiplicata per il valore unitario di 5,38 €/mq previsto al Cap 18 del Disciplinare Tecnico per variazioni della consistenza della segnaletica orizzontale per attività a canone;

Preso atto che

il Disciplinare Tecnico, allegato al contratto di appalto, al "Cap. 3 – *Oggetto dell'appalto*" fissa la consistenza complessiva della segnaletica orizzontale comunale in 212.250 m², definendo poi al "Cap. 6.2.1 – *Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale*" la ripartizione delle lavorazioni nelle

singole tipologie;

il medesimo Disciplinare Tecnico, allegato al contratto di appalto, al “*Cap. 18 – Immissione/Dismissione di beni*” prevede che le variazioni di consistenza del patrimonio che si verifichino nel corso dell’appalto contenute nella percentuale del +/- 3% delle quantità indicate al Cap. 3 non comportino una variazione dell’importo dei servizi a canone, e che le variazioni eccedenti il 3% invece determinino una variazione dell’importo dell’appalto sulla base del prezzo unitario di € 5,38/m²-anno per tutte le lavorazioni a canone relative alla segnaletica;

Tenuto conto che

con nota registrata al prot. Manutenzione n. 1355 del 23/12/2014 l’Appaltatore, al termine del primo ciclo annuale dei ripassi programmati della segnaletica orizzontale, comunicava di aver riscontrato un significativo scostamento in aumento delle quantità di segnaletica orizzontale rispetto a quelle riportate nei documenti contrattuali e conseguentemente avanzava richiesta di adeguamento del canone relativo alla manutenzione della segnaletica per una maggiore spesa di euro 286.875,53 dovuta ad una supposta superficie complessiva gestita pari a 271.940,09 m², corrispondente ad una maggiore superficie gestita rispetto alle quantità contrattuali pari a 53.322,59 m² al netto dell’alea prevista del 3%;

con nota P.G. 11198/2015 del 15/01/2015 l’Amministrazione comunale ha rigettato la richiesta di adeguamento del canone per maggiori quantità di segnaletica orizzontale, dichiarandosi nel contempo disponibile ad effettuare accertamenti e verifiche sullo stato di consistenza della segnaletica orizzontale;

nel corso di un percorso finalizzato all'aggiornamento dell'anagrafica in relazione alla consistenza della segnaletica orizzontale, che ha portato alla quantificazione delle superfici interessate dalle attività di manutenzione di cui trattasi, è stato utilizzato il rilievo aereo fotogrammetrico realizzato dal Comune di Bologna aggiornato al 2014 come base di lavoro per la raccolta dei dati quantitativi, riportando poi su un software GIS georeferenziato tutti gli oggetti componenti la segnaletica orizzontale; contestualmente sono stati ribaditi i criteri di misurazione da adottare, in coerenza con quanto riportato all’“*Allegato A9 al Disciplinare Tecnico – Prescrizioni Tecniche*”, ad esclusione delle zebrature per le quali si è concordato di utilizzare come superficie i 2/3 della figura geometrica contenuta nel perimetro;

l'appaltatore ha quindi provveduto a consegnare l'aggiornamento dell'anagrafica di cui sopra all'Amministrazione, che ha avviato un piano di verifiche a campione sul contenuto e la congruità dei dati, dal quale sono emersi scostamenti in merito a quanto sottoposto a verifica;

soltanto a seguito delle verifiche effettuate si è potuto stabilire la consistenza della segnaletica orizzontale presente sulle strade comunali alla data del rilievo aereo fotogrammetrico comunale del 2014, ammontante a 264.780 metri quadrati come riportato nella tabella A.1 allegata, comprensiva della segnaletica orizzontale afferente le aree sosta comprese nel perimetro del Piano Sosta, ;

per la corretta quantificazione della consistenza della segnaletica orizzontale presente sulle strade comunali oggetto del servizio di manutenzione di cui trattasi, è stato necessario detrarre la quantificazione della segnaletica afferente le aree sosta comprese nel perimetro del Piano Sosta, oggetto di manutenzione nel contratto di servizio per attività afferenti il Piano Sosta e servizi complementari Rep. n. 54180/2014 stipulato in data 08/04/2014 - approvato con atto dirigenziale P.G. n. 77225/2014 - tra SRM, Tper e Comune di Bologna: l'effettiva consistenza della segnaletica orizzontale è stata quindi quantificata in 252.389 metri quadrati come riportato nella tabella A.2 allegata;

Considerato che

il Direttore per l'esecuzione del contratto Geom. Paolo Draghetti in data 09/11/2018 ha prodotto la relazione riservata, nella quale ha giudicato non accoglibili, nei termini in cui sono state avanzate, le pretese espresse nelle riserve dall'appaltatore, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo aveva dichiarato, all'epoca dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a base di gara, di accettare tutte le disposizioni contenute negli elaborati di gara e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che

potevano aver influito sulla formulazione dell'offerta o sullo svolgimento dell'appalto;

la consistenza complessiva della segnaletica orizzontale presente sulle strade comunali alla data del rilievo aereo fotogrammetrico comunale del 2014 può ritenersi rideterminata - per le ragioni sopra evidenziate, in relazione alle verifiche espletate - in 252.389 metri quadrati;

inoltre, dal principio dell'esecuzione dell'appalto ad oggi, a seguito di modifiche nel frattempo intervenute sulla rete viabile comunale, il patrimonio comunale di segnaletica orizzontale gestito nell'ambito del contratto in oggetto è stato incrementato di ulteriori complessivi 30.955 m², come risulta dalla quantificazione contenuta nella tabella A.3 allegata alla presente deliberazione;

da quanto sopra esposto emerge una situazione di effettivo squilibrio nel rapporto contrattuale a sfavore dell'appaltatore rispetto al momento della presentazione dell'offerta e della stipula del contratto;

Valutato

opportuno e conveniente per l'Amministrazione - tenuto conto di quanto sopra esplicitato e della rilevanza che potrebbe avere in una eventuale procedura arbitraria o in giudizio - ricorrere all'istituto della transazione di cui all'art. 239 del D.lgs. 163/06 - norma cogente per il contratto in oggetto - per la definizione della controversia di cui trattasi, così da tenere conto delle circostanze sopra evidenziate senza tuttavia riconoscere il valore economico prospettato nelle riserve dall'appaltatore, in modo da evitare la reiterazione delle riserve e l'insorgere di un giudizio che potrebbe generare forti incertezze e difficoltà nella gestione del residuo periodo di durata dell'appalto;

Dato atto che

le parti hanno pertanto avviato trattative intese a pervenire ad una definizione transattiva del potenziale contenzioso relativo a tutte le riserve in argomento, riconoscendo l'interesse di entrambe, attraverso reciproche concessioni, a transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare la prosecuzione della controversia;

in particolare l'Amministrazione ha manifestato all'appaltatore la volontà di riconoscergli la somma di euro 451.276,38, cui si aggiungono euro 99.280,80 per oneri fiscali al 22%, per un importo complessivo di euro 550.557,18, rinunciando altresì all'applicazione dell'alea contrattuale del 3% nella determinazione di tale somma;

l'importo di euro 451.276,38 è stato determinato applicando all'incremento della segnaletica registratosi dall'inizio del rapporto contrattuale ad oggi, quantificato in 30.955 metri quadrati, le disposizioni di cui al Cap. 18 *"Immissione/dismissione di beni"* del Disciplinare Tecnico - rinunciando però, come sopra precisato, all'applicazione dell'alea contrattuale del 3% - cioè il riconoscimento del prezzo unitario di euro 5,38/m²-anno per tutte le lavorazioni a canone, limitatamente al periodo di tempo effettivamente trascorso tra il momento dell'effettivo incremento della consistenza della segnaletica e la scadenza del contratto inizialmente prevista al 30/04/2019, così come dettagliato nella tabella A.3 allegata alla presente deliberazione;

l'appaltatore, dal canto suo, con la transazione di cui trattasi viene a rinunciare a gran parte delle proprie pretese economiche - che, come sopra esplicitato, ammontano ad euro 1.289.217,75 al lordo del ribasso d'asta, oltre ad oneri della sicurezza, rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate - e ad ogni azione finalizzata al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti contabili con le riserve sopra esplicitate;

dallo schema di accordo transattivo allegato parte integrante al presente atto emerge altresì che:

- l'Amministrazione non intende riconoscere all'appaltatore i pretesi maggiori importi da quest'ultimo pretesi in merito a maggiori spese sostenute per il ripasso programmato della segnaletica orizzontale - rideterminata in 252.389 m² all'anno 2014 - rigettando quindi tutte le richieste da quest'ultimo avanzate;

- le parti concordano che la quantificazione del canone annuale durante il periodo di proroga verrà effettuata secondo le previsioni del “*Cap. 18 – Immissione/Dismissione di beni*” del Disciplinare Tecnico allegato al contratto d’appalto, ovvero riconoscendo il prezzo unitario di € 5,38/m²-anno per tutte le lavorazioni a canone limitatamente all’accertato incremento della consistenza della segnaletica di 30.955 m²;
- resta confermata l'applicazione dell'alea contrattuale nella percentuale del 3% pattuita al “*Cap. 18 – Immissione/Dismissione di beni*” del *Disciplinare Tecnico allegato al contratto d’appalto*, per quanto riguarda incrementi/diminuzioni che dovessero intervenire nel corso della proroga rispetto alla consistenza complessiva della segnaletica orizzontale comunale oggetto del contratto, quantificata a seguito delle condotte verifiche in 283.344 m² (dato da 252.389 m² cui si aggiungono 30.955 m² per incremento consistenza della segnaletica): pertanto il canone non subirà modifiche in caso di variazione della quantità di segnaletica che dovesse intervenire nel corso della proroga in una misura che non superi il 3 % di 283.344 m², quindi di 8.500 m²;
- le parti concordano che l'accordo di cui trattasi è comprensivo di ogni eventuale calcolo di revisione prezzi ovvero che la cifra riconosciuta non darà diritto al riconoscimento di eventuali revisioni prezzi sulla segnaletica orizzontale per la quantità di segnaletica eccedente quella contemplata nel contratto, pari a 212.500 m²;
- le parti fanno però salva, nel corso della proroga contrattuale, l'eventuale revisione prezzi sui 30.955 m² maturata a far data dal 01/05/2019, che sarà calcolata nel rispetto delle disposizioni contrattuali;

Preso atto che

con la stipula dell'accordo di transazione le parti rinunziano in via definitiva ad ogni ulteriore diversa ragione, pretesa, diritto ed azione, dandosi reciprocamente atto che, con l'attuazione dell'accordo e l'esatto adempimento dell'obbligazione prevista dall'atto di transazione non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, causale e titolo, comunque riferiti e/o riferibili al contratto di appalto Rep. n. 212314 stipulato in data 24/06/2014;

la transazione comporta il riconoscimento all'Appaltatore della somma di 448.422,47 €, al netto del ribasso d'asta del 7%, oltre ad oneri della sicurezza stimati in 2.853,91 €, per nettieuro **451.276,38**, oltre IVA di legge;

lo schema di accordo transattivo di cui trattasi è stato inviato con nota P.G. n. 109056/2019 del 11/3/2019 per il parere di cui all'art. 239, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 all'Avvocatura comunale, che in data 08/04/2019 con nota P.G. n. 160253/2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla definizione transattiva della controversia con corresponsione all'appaltatore della somma di 451.276,38 € oltre IVA di legge;

l'appaltatore con nota del 06/05/2019 ha comunicato la propria accettazione in merito ai contenuti dello schema di accordo transattivo;

Inteso quindi approvare lo schema di accordo transattivo allegato parte integrante alla presente deliberazione, comportante il riconoscimento all'appaltatore della sopra citata somma di euro 451.276,38, cui si aggiungono i relativi oneri fiscali, per un importo complessivo di **euro 550.557,18**;

Dato atto che

il Dirigente competente stipulerà in nome e per conto del Comune lo schema di accordo transattivo allegato quale parte integrante al presente provvedimento; il medesimo potrà provvedere, con proprio atto, fatta salva la sostanza del negozio, così come risulta configurato nel presente atto, ad apportare tutte le integrazioni che si rendessero necessarie a definire, in tutti i suoi aspetti, il negozio stesso;

Rilevato che

al finanziamento della somma di euro 550.557,18 di cui sopra si provvede con utilizzo di risorse sul Bilancio 2019, al Capitolo U34300-000 del P.E.G., a seguito di variazione approvata con delibera di Consiglio del 22/07/2019, DC/PRO/2019/80, Rep. n. DC/2019/79, P.G. n. 341192/2019 del 22/07/2019, con cui è stato approvato l'assestamento generale del bilancio, mediante la variazione al Bilancio di previsione 2019 - 2021, comprensiva dell'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 accantonato, vincolato e disponibile, e la delibera di Giunta del 23/07/2019, DG/PRO/2019/152, Rep. n. DG/2019/165, P.G. n. 341505/2019 del 23/07/2019 con cui è stata approvata la relativa variazione al P.E.G.;

Dato atto inoltre che

con deliberazione consiliare DC/PRO/2018/37 del 20/12/2018, PG N. 532850/2018, repertorio DC/2018/38 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021. Sezione Strategica e Sezione Operativa;

con deliberazione consiliare DC/PRO/2018/40 del 20/12/2018, PG N. 532852/2018, repertorio DC/2018/40 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2019 - 2021;

con deliberazione di Giunta DG/PRO/2018/91 del 20/12/2018, PG n. 532956/2018, repertorio DG/2018/123 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Vista la delega P.G. n. 402592/2018 dell'11/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ing. Davide Parmeggiani è stato delegato all'esercizio delle funzioni di competenza del Direttore del Settore, Ing. Cleto Carlini, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

Visto l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 6) del D.lgs. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;

Preso atto

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, la proposta di transazione del Comune di Bologna all'A.T.I. composta da Rekeep S.p.a., Consorzio Innova e S.A.P.A.B.A. S.p.a., relativamente al contratto di appalto Rep. n. 212314/2014, sottoscritto in data 24/06/2014, per la definizione delle riserve iscritte dall'appaltatore;

2. DI DARE ATTO che:

- con lo schema di accordo transattivo, allegato parte integrante alla presente deliberazione, verrà riconosciuto all'appaltatore l'importo complessivo di euro 451.276,38, cui si aggiungono i relativi oneri fiscali, per un importo complessivo di euro 550.557,18;

- la copertura della spesa di euro 550.557,18 è garantita mediante utilizzo di risorse sul Bilancio 2019, al Capitolo U34300-000 del P.E.G., a seguito di variazione approvata con delibera di Consiglio del 22/07/2019, DC/PRO/2019/80, Rep. n. DC/2019/79, P.G. n. 341192/2019 del 22/07/2019, con cui è stato approvato l'assestamento generale del bilancio, mediante la variazione al Bilancio di previsione 2019 - 2021, comprensiva dell'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 accantonato, vincolato e disponibile, e la delibera di Giunta del 23/07/2019, DG/PRO/2019/152, Rep. n. DG/2019/165, P.G. n. 341505/2019 del 23/07/2019 con cui è stata approvata la relativa variazione al P.E.G.;

- all'imputazione contabile della spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale;

- il Responsabile del Procedimento potrà apportare allo schema di transazione le modifiche/integrazioni che riterrà necessarie in relazione ad errori materiali o per risolvere aspetti di dettaglio, fatta salva la sostanza del negozio, così come risulta configurato nel presente atto.

Infine, con votazione separata, all'unanimità,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentire una rapida e soddisfacente conclusione della controversia in essere.

Il Sindaco
Virginio Merola

Il Vice Segretario Generale Vicario
Lara Bonfiglioli

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -